



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Economia degli Enti Locali

8 luglio 2019

Indice

Premessa	2
Attività	3
Comunicati stampa	10
Documenti	11
Progetti	13

Premessa

Cara Collega e caro Collega,

in questo numero dell'Informativa periodica dell'Area "Economia degli Enti locali" diamo risalto anzitutto alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno che ha aggiornato i compensi per i revisori dell'ente locale.

Si tratta di un importante riconoscimento per la categoria e per l'attività istituzionale che il Consiglio Nazionale svolge in collaborazione con il Ministero dell'Interno, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Corte dei Conti.

Un altro significativo obiettivo raggiunto è la pubblicazione della versione aggiornata dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali, aggiornati alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 e alle recenti novità normative: 12 principi che costituiscono un vademecum operativo con focus sui controlli da pianificare e programmare al fine di implementare un modus operandi adeguato agli obblighi connessi all'attività di vigilanza e controllo e alle connesse responsabilità.

Segnaliamo, poi, con richiamo nelle specifiche sezioni e con collegamento ipertestuale, tutte le comunicazioni inerenti le attività svolte e in corso, le prossime iniziative istituzionali e i documenti e i contributi pubblicati.

Nella sezione "**Progetti**" viene data evidenza all'importante iniziativa per la divulgazione delle raccomandazioni contenute nei principi di vigilanza e controllo attraverso un ciclo di eventi formativi gratuiti organizzati con la partecipazione di Corte dei Conti, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze e in collaborazione con gli Ordini territoriali, per coinvolgere l'intero territorio nazionale e fornire un fattivo supporto agli ordini locali per la sensibilizzazione e diffusione di strumenti operativi utili per svolgere l'attività di revisione secondo la diligenza e professionalità che l'incarico e la normativa impongono.

L'informativa, come sempre, è il veicolo per coinvolgere tutti i colleghi su quanto è stato fatto e quanto stiamo sviluppando; rinnoviamo quindi l'invito a volerci inviare, per il tramite dell'Ordine territoriale di iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per renderla sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Buona lettura

Davide Di Russo e Remigio Ernesto Maria Sequi

Consiglieri Nazionali con delega all'area Economia degli Enti locali



Attività

PROPOSTE NORMATIVE

DECRETO COMPENSI

In data 4 gennaio 2019 è stato pubblicato [il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018](#) relativo all'aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sono stati adeguati i limiti massimi del compenso dei revisori degli enti locali: il decreto indica il compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane a seconda della fascia demografica degli enti, nella tabella A allegata al DM 21 dicembre 2018, con alcune maggiorazioni:

- sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B dello stesso decreto;
- sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al decreto.

Tali maggiorazioni sono cumulabili e l'eventuale adeguamento del compenso

deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal Decreto Ministeriale non ha effetto retroattivo.

Sono così superati i limiti massimi fissati dal precedente DM 20.5.2005 (emanato in attuazione dell'art. 241 Tuel) e da allora mai aggiornati.

In sostanza, il DM 21.12.2018 comporta un incremento del 20,3% rispetto ai parametri del 2005 per consentire il recupero dell'inflazione maturata nel periodo e, per i revisori degli enti sopra i 5.000 abitanti, aggiunge un ulteriore 30% a parziale ristoro della proliferazione degli adempimenti.

Il nuovo decreto, inoltre, stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle funzioni di revisione, spetta nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

L'aggiornamento dei compensi e del tetto alle spese rimborsabili è una battaglia storica del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale parte attiva del tavolo tecnico che ha prodotto questo importante risultato; e il merito va anche all'amico e collega Antonino Borghi, che ci ha lasciati lo scorso anno dopo essersi a lungo dedicato alla materia degli enti locali con passione e competenza.



ATTIVITÀ

Va quindi registrato con soddisfazione un significativo riconoscimento dell'importanza della funzione revisionale, che somma ormai oltre 100 adempimenti nell'arco dell'anno, e che costituisce un inalienabile presidio a garanzia della legalità nell'interesse dell'ente e della comunità di riferimento.

Allo stesso tempo, però, occorre essere consapevoli che gli aumenti ottenuti non risolvono del tutto il problema dell'enorme sproporzione tra impegni e responsabilità, da un lato, e compensi, dall'altro, soprattutto per i revisori dei comuni più piccoli.

Tanto più che ancora non è stato previsto espressamente un limite minimo, il che continua a esporre il revisore a proposte di remunerazione oggettivamente non in linea con il principio – sancito all'art. 2233 c.c. – secondo cui la misura del compenso deve sempre essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Quanto a tale ultimo aspetto, comunque, è stato compiuto un importante passo avanti: l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, in data 13 luglio 2017, con [atto di orientamento](#) ex art. 154 comma 2 del Tuel, ha preso posizione, ritenendo che il limite minimo vada considerato coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso stabilito per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400.000 abitanti, il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

In merito alla decorrenza dell'aggiornamento e adeguamento degli emolumenti dei revisori nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 21.12.2018 il CNDCEC in data 28 maggio 2019 ha fornito una interpretazione ufficiale che si allinea alla deliberazione [n. 14/SEZAUT/2019QMIG](#) della Corte dei Conti pubblicata in data 24 giugno 2019.

Preso atto del mutato contesto normativo e delle pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto in questi mesi, il CNDCEC, pacifico che i nuovi limiti massimi rappresentano il parametro di riferimento per la determinazione dei compensi in caso di nuova nomina, ritiene che essi possano giustificare anche un adeguamento del compenso per i revisori già in carica.

Depongono in tal senso:

- il fatto che l'articolo 1, comma 3 del Decreto si limita a prevedere che l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e quindi che il revisore non possa pretendere l'adeguamento con riferimento alle annualità anteriori al 1° gennaio 2019 (dies a quo di operatività dei nuovi massimi); il che non impedisce di adeguare i compensi degli organi in carica per gli anni residui;
- la delibera n. 16/SEZAUT/2017/QMIG (richiamata dalla sentenza della Corte pugliese), la quale afferma che "l'interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell'ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale -ove sia possibile la determinazione concordata



ATTIVITÀ

del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge)[...]; interesse che deve poter trovare soddisfazione anche in corso di rapporto, laddove sopravvengano circostanze rilevanti (quali appunto l'incremento legislativo dei tetti a distanza di 14 anni dall'originaria fissazione);

- il rilievo che persino l'indirizzo meno possibilista non mette in dubbio l'autonomia decisionale dell'ente, la quale verrebbe frustrata laddove venisse preclusa la facoltà di adeguamento prevista dal DM in funzione di assicurare l'equità del compenso (tenuto conto delle risorse a disposizione dell'ente);
- il rilievo che la centralità della congruità del compenso è principio implicitamente riconosciuto anche dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno, il quale - con atto di orientamento ex art. 154 comma 2, Tuel del 13.7.2017 - ha riconosciuto l'operatività di limiti minimi, da considerarsi coincidenti - nel silenzio del legislatore - con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, con l'80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza).

Il CNDCEC, dunque, ritiene che nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, i compensi degli organi in carica possano essere rivisti e ridefiniti con una nuova delibera dell'organo consiliare che, preso atto dell'innovato contesto normativo (segnato dal nuovo DM in materia di limiti ai compensi nonché dal notevole ampliamento di competenze e responsabilità a carico

dell'organo di revisione nell'arco degli ultimi 14 anni), proceda all'adeguamento alla luce dei nuovi limiti massimi e nel rispetto dei minimi indicati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno.

DECRETO REGOLAMENTO

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato protagonista del tavolo tecnico con il Ministero dell'Interno per la definizione del nuovo regolamento recante modifiche al decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 concernente l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Le principali modifiche che vengono portate all'attenzione in questo documento sono quelle attualmente in discussione e che sinteticamente si riepilogano di seguito:

- a) inserimento della IV fascia professionale relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti nonché Province e Città Metropolitane e unioni di comuni; con conseguente modifica della dimensione demografica della terza fascia, che ora è riferita ai comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 49.999 abitanti;
- b) introduzione di ulteriori requisiti professionali per il primo accesso all'attività di revisione negli Enti locali; per l'effetto:

- per il primo accesso sono ora richiesti 20 crediti formativi (rispetto ai 10 previsti in precedenza) per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria, da conseguire nel periodo 1°



ATTIVITÀ

gennaio/30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco;

- in aggiunta aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art.239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, negli enti delle fasce 2, 3 e 4 per la durata di almeno 18 mesi.
- c) introduzione di ulteriori requisiti professionali, a garanzia della maggiore qualificazione professionale, per l'inserimento nella IV fascia; per l'effetto, è ora richiesto quanto segue:
- iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni, negli enti della fascia 3. Tali incarichi assumono rilevanza se la loro durata è continuata fino alla scadenza naturale;
 - conseguimento, nel periodo 1° gennaio/30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco, di almeno 10 crediti per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;
 - superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

d) modifica dell'algoritmo di estrazione a sorte: per venire incontro a coloro che non sono mai stati estratti, si prevede che l'algoritmo tenga in considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi precedenti e agli incarichi rivestiti.

e) nuove modalità di verifica della qualità della formazione professionale del revisore: si prevede, quale requisito ulteriore, il superamento di un test di verifica delle competenze da effettuarsi con cadenza annuale: il test sarà somministrato con modalità telematica a livello nazionale a cura del Ministero e saranno previste almeno due sessioni.

Si aggiunge, inoltre, la possibilità di conseguire i crediti formativi professionali anche attraverso la docenza in corsi /seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento e i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Il decreto inoltre:

- stabilisce che alla nomina del revisore si provvede mediante atto consiliare dell'Ente locale; e che l'ente deve segnalare alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza l'imminente scadenza dell'incarico con almeno due mesi di anticipo;
- specifica che i nominativi estratti, definiti riserve, hanno valore per la singola procedura di estrazione e, in caso di modifiche intervenute successivamente alla deliberazione consiliare di nomina per rinuncia, cancellazione o decadenza, si



ATTIVITÀ

- procede a una nuova estrazione;
- prevede, in relazione all'art. 1 comma 110 lett.c) della Legge 56/2014 (facoltà per i comuni facenti parte dell'unione dei comuni di svolgere in forma associata la funzione di revisione) che i limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1 dell'art. 238 del Tuel si intendono riferiti anche alle unioni di comuni, distinguendo tra le unioni di comuni dove il revisore dei conti è organo monocratico e svolge la revisione solo per l'unione, equiparabile alle comunità montane, quindi, ai comuni con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, dagli altri casi, in cui può persistere l'organo collegiale sopra i 10.000 abitanti o l'organo monocratico, sotto i 10.000 abitanti, che svolgono la revisione anche in tutti i comuni dell'unione, ove si prende in considerazione la popolazione complessiva dell'unione.

PROTOCOLLO D'INTESA

Regione Sardegna, Ministero dell'Interno e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali.

La procedura di conferma o di nuova iscrizione sarà gestita attraverso lo Sportello Unico regionale per i Servizi (SUS), che consente l'invio telematico delle informazioni e dei documenti che costituiscono la domanda di iscrizione o di certificazione finalizzata al mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Potranno essere inseriti nell'elenco tutti gli iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010, nonché gli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Comuni di fascia 1 (fino a 15.000 abitanti): almeno 2 anni di iscrizione; conseguimento di almeno 10 crediti formativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2018;
- Comuni di fascia 2 (oltre i 15.000 abitanti): almeno 3 anni di iscrizione; conseguimento di almeno 10 crediti formativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2018; svolgimento di almeno due incarichi di revisione dei conti presso Enti locali di qualsiasi dimensione demografica per la durata di tre anni ciascuno.

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI

ARCONET

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, e di aggiornare gli allegati al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del



ATTIVITÀ

miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

Si rimanda al [sito istituzionale della Commissione](#) per l'aggiornamento sulle tematiche attualmente in discussione e per la consultazione della documentazione proposta dalla Commissione.

OSSERVATORIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti locali del Ministero dell'Interno. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione Arconet, la corretta e uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli Enti locali, attraverso l'espressione di pareri, indirizzi e orientamenti, e la verifica periodica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli Enti locali interessati, il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche mediante i dati forniti dalla Direzione Centrale Finanza Locale e l'elaborazione di proposte di modifiche normative alla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Si rimanda al [sito istituzionale dell'Osservatorio](#) per l'aggiornamento sulle tematiche attualmente in discussione e per la consultazione dei documenti proposti dall'Osservatorio.

TAVOLI TECNICI**CORTE DEI CONTI**

Il Consiglio nazionale in collaborazione con la Corte dei Conti ha attivato un tavolo tecnico di coordinamento al fine di adeguare lo schema di relazione al rendiconto della gestione e la bozza di parere al bilancio di previsione dell'Organo di revisione degli enti locali ai relativi questionari elaborati dalla Sezione Autonomie per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005.

La collaborazione è tesa ad un'efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo esterno e interno con il principale obiettivo di rendere più agevole e aderente alle specifiche finalità normative l'attività dell'Organo di revisione che, in quanto organo tecnico di controllo, assume da una parte gli obblighi di vigilanza e la responsabilità della revisione, e dall'altra, l'obbligo di garantire una funzione neutra, a tutela dell'interesse pubblico generale di sana e corretta gestione dell'ente.



ATTIVITÀ

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consiglio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e la Ragioneria Generale dello Stato, realizza annualmente un corso di formazione professionale a distanza, classificato nell'area C7 bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali".

Il corso di formazione è gratuito e articolato in 12 moduli di circa 1 ora, fruibili separatamente: ogni modulo consente all'utente che risponde correttamente ad almeno il 75% dei quesiti (percentuale richiesta dal Ministero dell'Interno) di acquisire 1 cfp in materia C7 bis, valido pertanto sia ai fini della formazione professionale continua che ai fini della formazione specifica per l'iscrizione o il mantenimento nell'elenco dei revisori enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno.

I colleghi possono accedere alla piattaforma dal sito:

<https://www.concerto.it/294-corsi-cndcec-revisione-enti-locali-2019>

L'accesso al corso è consentito ai dottori commercialisti, ai revisori degli Enti locali, ai revisori legali dei conti, ai funzionari degli Enti locali e ai funzionari delle Prefetture. La Piattaforma prevede un accesso dedicato ai funzionari degli Enti locali e delle Prefetture che potranno scegliere di visionare il corso senza che siano loro somministrati i test finali.

Il sistema eroga online, al termine di ciascun modulo, i test e la valutazione; l'attestazione della fruizione del corso e dei crediti maturati è automaticamente trasmessa via e-mail all'iscritto e archiviata nel portale del Consiglio nazionale dedicata ai certificati.

Il Consiglio nazionale ha comunicato, con [l'informativa 5/2019](#), che i moduli FAD del corso e-learning 2018 saranno disponibili sino al 30 novembre 2019 per gli iscritti che non ne hanno usufruito nel 2018.

Dati dei crediti formativi erogati

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati di fruizione delle attività formative erogate a distanza tramite la piattaforma, con evidenza dei crediti erogati entro il 30 novembre, termine annuale di scadenza della formazione prevista dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

Data scadenza formazione	Crediti erogati
30.11.2015	48.384
30.11.2016	67.882
30.11.2017	64.917
30.11.2018	60.980



Comunicati stampa

22 ottobre 2018	ENTI LOCALI: AL VIA IL CORSO GRATUITO PER I REVISORI
23 novembre 2018	ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021
27 dicembre 2018	ENTI LOCALI, DOPO 13 ANNI AUMENTANO I COMPENSI DEI REVISORI
4 febbraio 2019	PUBBLICAZIONE DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – AGGIORNATA CON LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
22 febbraio 2019	PUBBLICAZIONE DEI PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
7 marzo 2019	RACCOMANDAZIONE PER LE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
22 marzo 2019	PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI AL RENDICONTO 2018
6 giugno 2019	FNC - PUBBLICAZIONE DEL TESTO "PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI"



Documenti

DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Nella sezione del sito del Consiglio nazionale "Area istituzionale – Documenti, studi e ricerche, Commissioni, Bilanci – **Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali**" sono disponibili i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione adeguati al d.lgs. 118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.

La nuova versione dei principi rappresenta un codice etico e di comportamento per l'organo di controllo ed è espressione di un'importante sinergia tra Consiglio nazionale, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei Conti.

Il Consiglio nazionale vuole con questa pubblicazione sensibilizzare i colleghi che svolgono attività di revisione a operare secondo la massima diligenza e professionalità che l'incarico e la normativa impongono. I principi elaborati fungono da linee guida e da supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo. La programmazione dell'attività e la pianificazione consentono di ridurre il rischio di revisione a un livello "accettabile" e di adottare un modus operandi adeguato che incide anche sul piano delle responsabilità imputabili all'Organo di revisione.

I principi si focalizzano, quindi, sulle funzioni di vigilanza e collaborazione dell'organo con l'Ente, sulle attività di verifica e, in particolare, sulle procedure di revisione e sulle tecniche di campionamento. L'attività dell'Organo di

DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

[Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali \(febbraio 2019\)](#)

revisione deve essere ispirata ai criteri delineati dai principi di vigilanza e controllo che rappresentano una regola etico-professionale cui uniformarsi nella formulazione del giudizio e il cui adempimento costituisce un parametro di riferimento per valutare il corretto esercizio della funzione di revisione.

Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

Nella specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale "area istituzionale – Documenti, studi e ricerche, Commissioni, Bilanci – **economia degli enti locali**" è disponibile il documento "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, D.LGS. 175/2016)".

Il documento è il risultato della collaborazione tra Consiglio nazionale e importanti interlocutori istituzionali per agevolare l'adempimento degli obblighi introdotti dalle norme citate e consentire agli organi societari e ai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche controllanti di adottare dispositivi idonei a favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione.

Oltre alle raccomandazioni che forniscono un'impostazione metodologica per assolvere all'obbligo di redigere la Relazione e il Programma, nonché per selezionare gli



DOCUMENTI

strumenti idonei a consentire il monitoraggio del rischio di crisi aziendale (assumendo l'ottica dell'*early warning*, finalizzata a una valutazione circa lo stato della società fondata su parametri la cui integrazione impone un intervento proattivo, basato su una logica *forward looking*), viene proposta una traccia elastica di "Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016", che incorpora uno schema di "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016" e di "Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale" alla data di chiusura dell'anno solare.

Pareri e relazioni dell'Organo di revisione

Nella specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale "area istituzionale – Documenti, studi e ricerche, Commissioni, Bilanci – ***economia degli enti locali***" sono disponibili:

- schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati
- schema di relazione al rendiconto della gestione 2018 e documenti allegati.

Si tratta di due testi in formato word che costituiscono la traccia per la formazione del parere sulla proposta di bilancio di previsione e della relazione al rendiconto della gestione; documenti che, si rammenta, devono essere redatti dall'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatario.

Per maggiore fruibilità e per rendere più semplice la compilazione degli schemi sono state messe a disposizione, anche separatamente, le tabelle excel incluse nel documento. A corredo è stata pubblicata una

guida per l'uso dei files e la gestione dei collegamenti tra i vari documenti word e excel.

Per quanto concerne la redazione della relazione al rendiconto della gestione 2018, sono state messe a disposizione anche delle check-list, utili per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli su alcune aree specifiche della relazione.

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021**

(febbraio 2019)

Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

(marzo 2019)

Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2018

(marzo 2019)

Check-list rendiconto della gestione 2018

(marzo 2019)



Progetti

COMMISSIONI

Revisione dei principi di vigilanza e controllo

La Commissione è stata costituita per l'aggiornamento dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti locali, pubblicati nel mese di febbraio 2019 (si veda la sezione documenti), all'insegna della collaborazione tra Consiglio nazionale e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti e Ministero dell'Interno.

La Commissione, esaurito il lavoro di revisione e adeguamento dei principi di vigilanza e controllo, è attualmente coinvolta nel tavolo tecnico istituito con la Corte dei Conti per i lavori di revisione dello schema di relazione al rendiconto della gestione e del parere al bilancio di previsione, al fine di coordinarli con le linee guida e gli schemi dei questionari elaborati dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

GRUPPI DI LAVORO

L'attività di revisione negli Enti locali

Il gruppo di lavoro per l'attività di revisione negli enti locali è stato costituito al fine di elaborare una serie di carte di lavoro che possano agevolare l'attività dei colleghi nello svolgimento della delicatissima funzione di vigilanza e controllo.

Il Consiglio nazionale ha inteso fornire un ausilio tangibile ai colleghi, considerato che l'adozione e il rispetto di un *modus operandi* adeguato, oltre a essere garanzia di efficace

svolgimento dell'incarico, mette al riparo il revisore da profili di responsabilità.

Lo sforzo del Consiglio nazionale è stato incentrato sull'elaborazione di strumenti utili (check list, carte di lavoro, verbali) da adottare nella fase operativa di esecuzione dell'incarico che si sviluppa nell'arco di verifiche periodiche, finalizzate non solo ad appurare il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, ma anche a esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione

Il gruppo di lavoro ha elaborato il format per la predisposizione della relazione sul governo societario e del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che – in base all'articolo 6 del D.lgs. 175/2016 – gli amministratori delle società a controllo pubblico devono presentare annualmente all'assemblea.

Vista l'assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, il gruppo di lavoro ha elaborato una serie di raccomandazioni per la predisposizione di tali documenti e per la selezione degli strumenti che possono consentire di monitorare il rischio di crisi aziendale definendo gli indicatori di crisi aziendale la cui emersione, nell'ambito dei predetti programmi, fa scattare l'obbligo di adottare un piano di risanamento adeguato a prevenire l'aggravamento della crisi,



PROGETTI

correggerne gli effetti, eliminarne le cause.

Regioni

Il gruppo di lavoro sulle Regioni è stato costituito per analizzare le Leggi Regionali recanti le disposizioni relative all'organo di controllo e vigilanza (nomina, composizione, durata, compensi, etc.), per definire un *format* di legge regionale uniforme per tutte le Regioni e per elaborare le linee guida dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo di revisione regionale.

Il gruppo ha definito una bozza di proposta di legge regionale che è attualmente in fase di analisi e valutazione presso le sedi competenti.

Il gruppo si prefigge, inoltre, l'obiettivo di elaborare e fornire ai colleghi la documentazione utile (check list, carte di lavoro, verbali, etc) da adottare nella fase operativa di esecuzione dell'incarico finalizzata ad appurare il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, nonché a esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA CATEGORIA

Il Consiglio nazionale vuole sensibilizzare i colleghi che svolgono l'attività di revisione negli enti locali ad operare secondo la massima diligenza e professionalità che l'incarico e la normativa impongono e, facendosi portavoce delle raccomandazioni e dell'impostazione metodologica contenute nei principi di vigilanza e controllo di recente pubblicazione, ha organizzato un ciclo di eventi formativi gratuiti itineranti per supportare direttamente

gli Ordini locali nella diffusione di queste linee guida.

Con la [nota informativa n. 19/2019](#) è stata infatti data divulgazione dell'iniziativa che si svilupperà in tutta Italia con la partecipazione di Corte dei Conti, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze e in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Nella fase iniziale sono state individuate, sulla base della disponibilità dei relatori e delle date, alcune sedi regionali e pluriregionali, cercando di coprire, con l'aiuto e la sinergia dei Presidenti e dei consigli degli ordini territoriali, l'intero territorio nazionale, designando tendenzialmente quale Ordine ospitante, per quanto possibile e tenuto conto delle esigenze logistiche, il capoluogo di Regione.

Il Consiglio nazionale metterà a disposizione degli Ordini territoriali il programma dei corsi, articolati su due giornate, e i relatori individuati tra i componenti della Commissione che ha curato l'aggiornamento dei principi di vigilanza e controllo e il materiale dei corsi.

Gli incontri sono gratuiti per tutti gli iscritti e dovranno essere inseriti dall'Ordine ospitante nel proprio programma formativo al fine di garantire ai partecipanti la fruizione e l'attribuzione di 12 crediti professionali nonché l'attribuzione dei crediti formativi specifici per il mantenimento nell'elenco dei revisori tenuto dal Ministero dell'Interno previo superamento del test di valutazione.



Ha collaborato a questo numero

Anna De Toni

Ricercatrice area Enti pubblici Fondazione Nazionale dei Commercialisti

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**